



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Prot. n. DGPM/IV/11[^]/CD/139758
PALAZZO MARINA

Roma, 9 novembre 2001

OGGETTO: Benefici stipendiali di cui agli articoli 117 e 120 del R.D. 31 dicembre 1928, n. 3458, previsti per i militari invalidi di guerra ed estesi al personale invalido per servizio, ai sensi della legge 15 luglio 1950, n. 539.

INDIRIZZI IN ALLEGATO "A"

^^^^^^^^^^

1. PREMESSA

È decorso quasi un quinquennio da quando, nell'ambito dell'Amministrazione della Difesa, è stata impressa reviviscenza ai procedimenti intesi a riconoscere i benefici stipendiali in argomento, dopo che, per un certo tempo, essi rimasero interdetti sul presupposto che ogni forma di progressione economica legata al decorso del tempo ovvero - come gli anzidetti istituti - al suo conferimento convenzionale, dovesse ritenersi estinta, per effetto dell'introduzione, a far data dal 1° gennaio 1987, del nuovo assetto stipendiale fondato sulla meccanica della "retribuzione individuale di anzianità".

L'esperienza maturata in tale nuova fase applicativa ha posto in luce taluni altri aspetti connessi con la portata dei benefici stessi, emersi soprattutto a seguito di sopravvenute ulteriori pronunce dei vari Consessi, sia in sede giurisdizionale sia in sede consultiva, le quali rendono ora necessario un primo processo di revisione della condotta fin qui osservata dall'A.D. in ordine alla materia di cui trattasi.

Le modifiche derivanti dalle citate statuizioni, siano esse sentenze o pareri, sono risultate di rilevanza tale da influire sull'ambito soggettivo, ampliando sostanzialmente il novero dei destinatari dei benefici medesimi, nonché sulle modalità ed i criteri che ne presiedono al riconoscimento ed alla determinazione, talché hanno indotto la scrivente a provvedere alla elaborazione del presente nuovo testo di direttiva sistematica.

2. NUOVA DISCIPLINA

a. Generalità

– 2 –

La concreta fase attuativa, seguita al sopraggiunto reimpulso applicativo non sempre è risultata immediata e lineare a causa della obiettiva difficoltà di adattare ai nuovi canoni retributivi un istituto concepito in tempi alquanto remoti e dunque attagliato alle situazioni ed all'ordinamento amministrativo dell'epoca, nonché di riferirlo ad un ventaglio di destinatari molto più ampio ed in condizioni diverse da quelle del personale originariamente contemplato.

Il relativo adattamento al mutevole scenario non è pertanto risultato immediato e privo di contraccolpi, essendo insorte una molteplicità di problematiche connesse alle situazioni più disparate. Ciò ha imposto l'esigenza di condurre, parallelamente alla concreta attività procedimentale, anche un'azione di costante approfondimento delle suddette questioni, finanche da ravvisare l'esigenza di acquisire su tali aspetti, un ulteriore parere del Consiglio di Stato. Ed in tal senso, esso è stato officiato dal Ministero delle Finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza, al fine di acquisirne l'avviso in ordine:

- all'eventualità di riconoscere il beneficio in esame (*rectius* di cui agli artt. 43 e 44 del r.d. n. 1290/1922) anche al personale in quiescenza che avesse ottenuto in attività di servizio il riconoscimento di un'infermità dipendente dal servizio stesso;
- all'efficacia da attribuire alle domande intese ad ottenere la posta stipendiale in contesto;
- all'applicazione o meno di un regime di prescrizione quinquennale;
- alla composizione della base di calcolo del beneficio, se cioè in essa andasse compreso, oltre al nudo importo del livello di appartenenza, anche la retribuzione individuale di anzianità, relativamente al personale provvisto di un assetto retributivo caratterizzato dalla presenza di tale componente ragioneristica dello stipendio.

Non può inoltre non rilevarsi il cospicuo contenzioso instauratosi, soprattutto a motivo della mancata previsione, tra i destinatari degli artt. 117 e 120, del personale militare in congedo che avesse comunque avuto riconosciuta in servizio un'infermità da esso dipendente.

Alla luce di quanto precede, sulla materia di cui trattasi è venuto a delinearsi un nuovo quadro per effetto sia dell'intervenuto riscontro ai succitati quesiti prospettati dall'Amministrazione delle Finanze sia degli esiti determinatisi in ordine ai gravami posti in essere.

Sul primo fronte si è giunti alla pronuncia da parte della Commissione Speciale Pubblico Impiego del Consiglio di Stato del parere n. 452, reso nell'adunanza del 13 dicembre 1999. Molti gli aspetti rilevanti ed innovativi in esso enunciati. Primo fra tutti, l'individuazione, tra i destinatari delle poste stipendiali in parola, anche del personale

– 3 –

militare in congedo, a condizione che il riconoscimento della relativa malattia invalidante sia avvenuto in costanza di servizio.

– 4 –

Ciò, del resto, trae il nesso esiziale dalla constatazione, pure rimarcata dall'Alto Consesso, secondo cui il beneficio va concesso d'ufficio, non potendosi attribuire alle eventuali domande alcuna rilevanza se non quella meramente segnalatrice della propria posizione. Ragion per cui la titolarità del diritto resta del tutto affrancata da esse e men che meno dall'epoca (del servizio o del congedo) in cui sono proposte.

L'altro aspetto di cui si è occupato il Collegio ha riguardato, come detto, il regime prescrizioneale.

In sostanza, viene ribadita l'imprescrittibilità dello stipendio e dunque del beneficio stesso, che ne costituisce una posta contabile ampliativa, vertendosi nel campo dei diritti patrimoniali indisponibili.

Purtuttavia, nelle fasi meramente liquidative e di pagamento delle maggiori somme stipendiali conseguenti all'applicazione degli artt. 117 e 120, occorre por mente al vincolo generale sancito dall'articolo 2 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, come sostituito dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1985, n. 428, secondo il quale le rate mensili di stipendio, nonché le relative differenze arretrate dovute dallo Stato, si prescrivono con il decorso di cinque anni.

Infine, il richiamato parere n. 452/99 ha affrontato la questione, di carattere tecnico-contabile, concernente l'inclusione della retribuzione individuale di anzianità nella base di calcolo sottesa alla determinazione delle poste stipendiali in contesto, risolvendola in senso affermativo. Quivi, la motivazione muove dall'accertata natura retributiva di tale componente stipendiale, costituita, a sua volta, dal valore delle classi e/o scatti, nonché dai ratei di essi, al 31 dicembre 1986. E giacché nel precedente assetto retributivo, tracciato dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, i benefici *ex artt.* 117 e 120 si ragguagliavano proprio sul valore della classe di stipendio in godimento, per logica derivazione deve trarsi che anche la r.i.a., quale entità entro la quale tali classi sono confluite, va assunta nella base di calcolo delle provvidenze in disamina.

Anche sul fronte del contenzioso amministrativo, segnatamente dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, il Consiglio di Stato, incardinato a norma dell'articolo 11 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, ha, in più occasioni, ribadito le argomentazioni fatte proprie nel testé citato parere n. 452 del 13 dicembre 1999. In tali sedi, sono peraltro emerse ulteriori indicazioni, le quali ancorché afferenti a situazioni sporadiche, appaiono comunque significative al fine di una completa disamina della portata applicativa dell'istituto. Si cita, ad esempio, la fattispecie di coloro che, collocati in congedo per il diretto effetto dell'accertamento di una determinata patologia dipendente da causa di servizio, debbono ricomprendersi tra i destinatari della particolare voce stipendiale, quantunque la data della relativa attribuzione venga a coincidere con quella del collocamento a riposo.

./.

– 5 –

La progressiva evoluzione dei canoni interpretativi in materia, scandita dalle suddette tappe, propone ora uno scenario parzialmente diverso da quello sul quale sono state concepite le prime disposizioni di rimessa in atto del beneficio, quali la direttiva del Segretario Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti, n. 6084/142/97 del 16 giugno 1997 e quelle ad essa connesse, diramate dalle disciolte Direzioni Generali del personale militare.

Con la presente circolare si intendono, pertanto, recepire gli indirizzi emersi in materia nel corso di questi ultimi anni, fornendo le conseguenziali istruzioni che, per quanto risulterà variato, operano con efficacia retroattiva, fatta salva la conservazione degli effetti giuridici insorti per effetto delle primissime attuazioni dei procedimenti di specie, posti in essere tra la fine degli anni '70 e gli inizi degli anni'80.

Peraltro, allo scopo di rendere una concreta illustrazione dei particolari aspetti tecnico-procedurali, conseguenti ai mutati orientamenti, nell'allegato "B" sono state riportate alcune esemplificazioni in ordine a concrete ipotesi applicative del beneficio in disamina.

b. Destinatari

L'articolo 1 della legge 15 luglio 1950, n. 539, consente l'applicazione dei benefici previsti a favore dei mutilati ed invalidi di guerra anche ai mutilati ed invalidi per servizio.

Non vi è dubbio che del corredo dei benefici previsti dall'ordinamento positivo a favore dei primi possono formare oggetto di estensione per gli altri, quelli previsti – quanto al personale militare – dagli articoli 117 e 120 del R.D. n. 3458/28.

Si precisa che l'altra assimilazione, pure acclamata dallo stesso articolo 1 della legge n. 539/50, tra i congiunti dei caduti in guerra con quelli dei caduti per servizio, non è di interesse ai fini del riconoscimento delle provvidenze di cui trattasi.

Il disposto del successivo articolo 3 della legge 15 luglio 1950, fornisce poi la qualificazione dello *status* di invalidità per servizio, configurandolo, cioè, in capo ai soggetti che, alle dirette dipendenze dello Stato, abbiano contratto durante il servizio e per causa di servizio militare o civile, mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A, attualmente individuabile in quella annessa al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834⁽¹⁾.

Al riguardo, si osserva che i destinatari, per i quali furono originariamente concepite le poste stipendiali in discorso (ferma la condizione di invalidità per causa di guerra), si identificavano negli Ufficiali in

– 6 –

⁽¹⁾ In origine l'articolo 3 della legge 539/50 faceva riferimento alla tabella A, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137.

servizio permanente ed in quelli delle categorie in congedo (art. 117) nonché nei Sottufficiali, compresi quelli richiamati dal congedo (art. 120); va rilevato, altresì, che il D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 19 introdusse un particolare assetto retributivo tale per cui anche nei confronti di alcune figure militari, giusta i profili di stato dell'epoca, quali, ad esempio, i Vice Brigadieri, gli Appuntati e i Carabinieri, potesse realizzarsi una progressione per aumenti periodici biennali del 2,50%, ancorché gli stessi fossero provvisti di paga e non di stipendio e che ai fini di tale conferimento, l'articolo 1, 5° comma, dello stesso D.P.R. n. 19/1956 ha previsto, con carattere di generalità, la possibilità di valorizzare periodi di tempo, connessi "ad altre eventuali circostanze che a termini delle disposizioni in vigore possono determinare l'anticipo dell'aumento biennale in corso di maturazione..." e certamente i benefici *ex* articoli 117 e 120 ne integrano un'occorrenza. In tale cornice, può allora tracciarsi un ideale parallelismo tra quelle remote figure con le odierne fattispecie dei militari di truppa in servizio permanente, ovvero del ruolo degli Appuntati/Carabinieri in servizio permanente.

Tutto ciò premesso, dal combinato disposto delle norme surrichiamate, disponendone ora l'adattamento, tenendo conto dell'evoluzione dei profili di *status* del personale militare, si deduce che i benefici di specie spettino, d'ufficio, in presenza di infermità riconosciute in servizio e dipendenti da esso, le quali abbiano dato luogo ad ascrivibilità ad una delle categorie della Tabella A anzidetta, nei confronti dei seguenti soggetti:

- a) Ufficiali in servizio permanente (ivi compresi i Maestri Direttori e Vice Direttori di Banda Musicale), nonché quelli provvisti di tale posizione di stato, ai sensi dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 1990, n. 404;
- b) Ufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224;
- c) Ufficiali di complemento in ferma biennale di cui all'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574;
- d) Ufficiali di complemento in servizio di prima nomina;
- e) Sottufficiali in servizio permanente;
- f) Sergenti e gradi corrispondenti di complemento in ferma di leva prolungata, di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, ovvero, in ferma breve;
- g) Volontari di truppa in servizio permanente di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;

– 7 –

- h) Appuntati/Carabinieri in servizio permanente;
- i) Personale del Servizio dell'Assistenza Spirituale.

Qualora, il riconoscimento dell'infermità risultasse avvenuto prima dell'acquisizione di uno degli anzidetti *status*, cioè allorché il soggetto fosse insistito in una posizione di cosiddetto "pre-ruolo", comunque non coincidente con un'altra di quelle summenzionate, l'attribuzione del beneficio dovrà avvenire, d'ufficio, nella determinazione del primo stipendio all'atto dell'acquisizione del profilo giuridico per cui l'interessato è destinato⁽²⁾. In tal caso per la relativa determinazione occorrerà riferirsi ai criteri di cui al successivo subpara c., punto 2.

Va poi rilevato che l'articolo 119 e lo stesso articolo 120 (ultimo comma) del R.D. n. 3458/1928, dispongono, rispettivamente, che nei confronti degli Ufficiali e dei Sottufficiali richiamati in servizio, i quali non abbiano mai goduto dei benefici *de quibus*, se ne debba far luogo all'attribuzione all'atto del richiamo stesso.

La previsione si realizza, in particolare, nei rispetti del personale di cui alle sopracitate lettere *a)* ed *e)*, ancorché, in linea potenziale, potrebbe non di meno riguardare anche le restanti fattispecie.

In ogni caso, qualora costoro abbiano ottenuto il riconoscimento di un'infermità dipendente da causa di servizio con ascrivibilità ad una delle categorie di cui alla succitata Tabella A, versando in una posizione del congedo (ausiliaria, riserva, etc.) e trovandosi contestualmente in temporaneo servizio per effetto di un richiamo con assegni, si deve procedere all'attribuzione della posta stipendiale in parola.

Ove le medesime condizioni si producano, invece, allorquando detto personale non risulti essere in temporaneo servizio, insistendo cioè in congedo illimitato, l'attribuzione del beneficio potrà avvenire unicamente al momento di un eventuale richiamo con assegni che dovesse in seguito intervenire⁽³⁾. Anche nella fattispecie, per la determinazione del beneficio si osserveranno le indicazioni del successivo subpara c., punto 2.

Nelle restanti ipotesi, invece, la titolarità del beneficio è acquisita al momento stesso dell'accertamento dell'infermità, quale contratta in servizio e da esso dipendente e che dia luogo ad ascrivibilità ad una delle categorie della Tabella A; condizioni desumibili dall'apposito Processo Verbale emesso dalla competente Commissione Medica Ospe-

(2) Così, ad esempio, se durante il periodo trascorso in qualità di Allievo di accademia, il soggetto abbia contratto un'infermità ascrivibile a Tabella A, l'attribuzione del beneficio si realizzerà nello stipendio in essere all'atto della nomina ad Ufficiale in servizio permanente.

(3) Sia data la seguente esemplificazione relativa ad un Colonnello che:
– collocato in posizione ausiliaria in data 31/12/1996;
– richiamato in servizio con assegni dal 01/01/2001;

– 8 –

– abbia ottenuto con P.V. del 22/07/1998 il riconoscimento di un'infermità dipendente da causa di servizio con ascrivibilità a Tabella A, 7^a categoria.

Nello stipendio dell'Ufficiale, ripristinato dal 01/01/2001 per effetto del richiamo con assegni, dovrà includersi, dalla data medesima, la posta stipendiale *ex art.* 117 del R.D. n. 3458/1928.

daliera/Istituto Medico Legale.

Cosicché, nella specie, tale atto di natura eminentemente tecnica, assume veste ricognitiva di un diritto discendente direttamente dalla legge. Pertanto, contrariamente a quanto osservato in passato, non se ne deve condizionare la spettanza alla preordinata sussistenza di un formale decreto concessivo di equo indennizzo o di pensione privilegiata sia perché l'articolo 5-*bis* del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, come aggiunto, in sede di conversione, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, conferisce efficacia definitiva ai giudizi degli Organi sanitari collegiali sia in quanto l'articolo 3 della legge n. 539/50 postula, quale unica condizione, la mera "ascrivibilità" dell'invalidità e non il fatto di essere già stata "ascritta" in conseguenza dell'intervenuto provvedimento indennitario o pensionistico.

Né il diritto in questione può essere subordinato alla presentazione di eventuale istanza, la quale, ove ricorra, avrebbe valenza meramente segnalatrice ed idonea a costituire in mora l'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 1219, 1° comma, del Codice civile.

Per tale ragione, l'adempimento concessivo del beneficio degli artt. 117 e 120 va disposto d'ufficio, anche se riferito al personale nel frattempo collocato a riposo, ma che, durante l'attività di lavoro, si fosse trovato nelle condizioni legittimanti evidenziate nel presente subparagrafo.

c. Criterio di calcolo del beneficio

Gli articoli 117 e 120 del R.D. n. 3458/28 prevedono l'abbreviazione di due ovvero di un anno, dell'anzianità di servizio necessaria per la maturazione degli aumenti periodici di stipendio, a seconda che l'invalidità risultante dal processo verbale sia ascritta – o ascrivibile – alle prime sei categorie di menomazione oppure alle ultime due, della su menzionata Tabella A.

Si è in precedenza ricordato come sia attualmente depauperato di risvolti pratici il concetto di apporto di anzianità ai fini stipendiali, perlomeno nei confronti del personale militare provvisto di un assetto retributivo non dirigenziale, per il quale, dal 1° gennaio 1987, è stato introdotto il sistema salariale fondato sulla remunerazione individuale di anzianità. Ciò non di meno, secondo le indicazioni tratte dalle varie pronunce del Consiglio di Stato, il beneficio può comunque trovare commisurazione mediante diretta applicazione della ragione percentuale corrispondente all'incremento stipendiale a cui

./.

– 9 –

sostanzialmente dava luogo allorché si manifestava in termini di apporto di anzianità.

In sostanza, per le infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio ascrivibili alle due classi di categorie della tabella A appresso ri-

– 10 –

portati, il beneficio deve computarsi applicando la ragione percentuale indicata a fianco di ciascuno di esse:

- 1^a classe: dalla 1^a alla 6^a categoria 2,50%;
- 2^a classe: 7^a e 8^a categoria 1,25%.

1) *Struttura della base di computo*

Premesso che per ragioni equitative il beneficio va calcolato anche per il personale militare provvisto di trattamenti economici dirigenziali, mediante applicazione delle suddette aliquote percentuali e non già sotto forma di anzianità aggiuntiva, si prefigurano le sottoindicate casistiche:

a) *Personale titolare di trattamento stipendiale dirigenziale (Colonnelli/Generali ovvero altri Ufficiali che in base alle vigenti disposizioni di legge fruiscono del trattamento stipendiale dei primi)*

Il relativo computo si effettua sul valore della classe stipendiale annua lorda in godimento alla data di cui al successivo punto 2). Qualora l'interessato, in quel frangente, sia titolare di una misura stipendiale non tabellare, cioè compresa tra due aumenti periodici, nel processo di calcolo del beneficio deve assumersi a base il valore tabellare immediatamente inferiore a quello dello stipendio effettivamente goduto.

b) *Personale provvisto di trattamento stipendiale proprio del sistema retributivo a livelli*

Nei confronti dei predetti soggetti, l'appropriata aliquota percentuale va riferita ad una base di calcolo costituita da:

- importo del livello di appartenenza;
- retribuzione individuale di anzianità, compresi gli ex scatti gerarchici eventualmente ivi confluiti ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, ovvero dell'articolo 4, 1° comma, del D.P.R. 10 aprile 1987, n. 150;
- eventuali *tranche* di aumenti intermedi, laddove il computo del beneficio debba imputarsi ad una data in cui le misure stipendiali non hanno ancora assunto i valori a regime⁽⁴⁾.

Non sono invece da includere nella sopra indicata base di calcolo

⁽⁴⁾ Nei provvedimenti legislativi (prima) e di concertazione (ora), recanti i contenuti dei miglioramenti retributivi dei militari "livellati", è ormai abituale la previsione di aumenti graduali che precedono quelli definitivi con i quali il "contratto" assume la sua fisionomia a regime. In tempi recenti, si vedano, ad esempio, quelli di cui

all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140.

gli scatti gerarchici effettivamente "accesi" quali elementi differenziatori nei casi di coesistenza di più gradi in uno stesso livello (da non confondere con gli ex scatti gerarchici di cui al precedente secondo alinea, trattandosi quest'ultimi di poste estinte che hanno dato luogo ad una partita di giro confluendo nella r.i.a.). Debbono, altresì, escludersi eventuali scatti comunque denominati ed ogni altra voce non ricompresa nell'elencazione appena riportata.

c) Personale privo di trattamento stipendiale metropolitano

Nei casi in cui la determinazione del beneficio debba imputarsi ad una data in cui l'interessato risulti sprovvisto di stipendio metropolitano, trattandosi di soggetto con profilo di impiego a *status* internazionale, nei cui confronti a norma dell'articolo 6 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, è venuto a cessare il trattamento economico a carico dello Stato Italiano, la base di calcolo del beneficio *de quo* è quella corrispondente allo stipendio virtuale che sarebbe spettato al medesimo ove fosse rimasto in ordinarie condizioni di impiego nazionale. Ciò, in analogia a quanto praticato per la determinazioni degli oneri previdenziali ed assistenziali.

d) Personale con stipendio ridotto

Qualora alla data in cui deve estrarsi la base di calcolo del beneficio, lo stipendio dell'interessato sia gravato da un provvedimento che ne comporti la riduzione, in conseguenza di sospensione dall'impiego o dalle funzioni del grado, nel conteggio in parola si assumerà comunque a parametro di riferimento un valore corrispondente all'importo dello stipendio ove questo fosse attribuito nella misura intera.

Naturalmente, una volta determinato il beneficio, il quale – si ribadisce – costituisce una componente ragioneristica dello stipendio, ne subirà la conseguente riduzione, per ripristinarsi poi nella misura intera al cessare degli effetti del provvedimento sospensivo.

2) Data di rilevamento della base di computo

Di massima la base di computo del beneficio va desunta – giusta i criteri indicati al precedente punto 1) – assumendo lo stipendio in essere alla data di emanazione del processo verbale di accertamento dell'infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio.

Fanno eccezione le fattispecie di obiettivo impedimento, alle quali si è fatto cenno al precedente subpara b., in cui tale momento

– 12 –

ricognitivo della patologia non coincide con la titolarità all'emolumento giuridico denominato stipendio.

Trattasi, in particolare, di situazioni riferibili al personale che abbia subito l'evento patologico:

- in condizioni di cosiddetto "pre-ruolo", cioè in quelle posizioni di stato propedeutiche o transitorie rispetto a quella a cui è finalizzata la rispettiva carriera militare;
- durante la posizione di ausiliaria, riserva, complemento, riserva di complemento, senza però versare in condizioni di richiamo in servizio (congedo illimitato).

Nelle due sopra notate fattispecie occorrerà fare riferimento alla data coincidente con il primo giorno in cui per l'interessato si instaura o si ripristina il sistema retributivo a stipendio, individuabile, quanto alla specie di cui al primo alinea, con la data di assunzione dello *status* definitivo (compreso in una delle tipologie di cui alle lettere dalla *a*) alla *i*) del precedente subpara b.), mentre relativamente all'altra ipotesi, con quella dell'inizio dell'eventuale richiamo in servizio con assegni.

d. Decorrenza dell'attribuzione

1) *Fattispecie prevalenti*

L'individuazione della data di decorrenza giuridica del beneficio di cui agli artt. 117 e 120 esige un'analisi fondata sui medesimi elementi posti a definizione del criterio di rilevamento temporale della base di calcolo, giusta quanto approfondito nel precedente punto 2 del subpara c.

Il Consiglio di Stato ha più volte affermato nelle numerose pronunce al riguardo esplicitate che il diritto al beneficio sorge dalla data del processo verbale.

In tale assunto si rispecchia la fattispecie di portata più ricorrente in cui vi è il concorso delle condizioni legittimanti, vale a dire l'avvenuto accertamento dell'infermità quale dipendente da causa di servizio e la concomitante provvisione di un sistema retributivo a stipendio.

2) *Fattispecie particolari*

Non sempre, tuttavia, è dato di riscontrare tale contestualità, per via di particolari occorrenze avanti ricordate (ad esempio, infermità contratta in condizioni di "pre-ruolo"), dove si impone un obiettivo rimando *ex post* nel conferimento del relativo diritto.

Pertanto, nella specie, la provvidenza in discorso va attribuita, secondo il medesimo criterio informatore osservato ai fini della data di individuazione della relativa base di calcolo, giusta quanto illustrato al precedente punto 2) del subpara c., primo e secondo

./.

– 13 –

alinea. Cosicché, la titolarità al beneficio va posposta alla medesima decorrenza sotto la quale sorge o si ripristina la posizione amministrativa “a stipendio”.

e. Caratteri ed effetti del beneficio

Sul punto si ribadiscono le disposizioni contenute nella circolare del Segretariato Generale e Direzione Nazionale degli Armamenti, n. 6084/142/97 del 16 giugno 1997, secondo le quali il beneficio non deve essere assorbito nel tempo, nemmeno per mutamento dell'assetto retributivo (ad esempio per passaggio dal sistema retributivo a “livelli” a quello dirigenziale), né, d'altra parte, va assoggettato a processi di rivalutazione.

Inoltre, ai sensi dell'art. 118, esso va concesso una sola volta nella carriera di appartenenza, salva la possibilità di reiterarne un'ulteriore posta dell'1,25, in ipotesi di passaggio dalla 2^a classe (7^a/8^a categoria) alla 1^a classe di ascrivibilità (1^a ÷ 6^a categoria).

Come più volte ripetuto, il beneficio è insito nello stipendio, costituendone una componente contabile ampliativa; pertanto le implicazioni amministrative indotte ed accessorie sono quelle proprie dello stesso.

In concreto, la posta stipendiale *ex* articolo 117 e 120 ha effetto:

- sulla tredicesima mensilità;
- sull'indennità di buonuscita;
- sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata I.N.P.D.A.P. ed i contributi di riscatto.

1) Effetti sul trattamento di quiescenza

a) Pensione/Assegno di ausiliaria

Il beneficio ha inoltre riflessi sul trattamento di pensione ovvero sull'assegno di ausiliaria.

In merito, preme chiarire che esso non si attegga ad istituto dichiaratamente pensionistico (come ad esempio la pensione privilegiata ordinaria), trattandosi come più volte evidenziato di un ampliamento stipendiale e, in quanto tale, tipico dell'attività di lavoro.

Tuttavia, posto il nesso di causalità esistente tra la retribuzione percepita in servizio e la misura del trattamento di pensione, il beneficio manifesterà su quest'ultima i propri effetti indotti, nella misura in cui risulti presente nell'ultimo stipendio integralmente attribuito.

Infatti, le pensioni liquidate in tutto o in parte con le regole del sistema retributivo ed in particolare con quelle di cui all'articolo

– 14 –

13, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (cosiddetta quota "A"), con le quali si valorizzano le anzianità contributive maturate fino a tutto il 31 dicembre 1992, sono strutturate sul concetto della "ultima retribuzione integralmente percepita", da cui si estrapola la base pensionabile, giusta il disposto dell'articolo 53 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, come sostituito dall'articolo 16 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

Pertanto, laddove il beneficio risulti acceso nell'ultimo stipendio attribuito, ne determinerà un conseguente ampliamento, traducendosi, per l'effetto, in un proporzionale incremento del risultato pensionistico.

Va da sé, che, in quanto immanente allo stipendio, ad esso deve applicarsi la maggiorazione del 18 per cento, prevista dal ridetto articolo 16 della legge n. 177/76.

Anche per la quota di pensione liquidata con i precetti del sistema retributivo medio, di cui alla lettera *b*) del succitato articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (quota "B"), la posta di cui agli artt. 117 e 120 riversa i propri effetti migliorativi allorché essa compaia nello stipendio percepito durante il periodo di riferimento, assunto ai fini della determinazione della retribuzione media, ai sensi dell'articolo 7 dello stesso d.l.vo n. 503/92, e dell'articolo 1, comma 17, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Quanto invece alle pensioni liquidate, anche parzialmente, con il sistema contributivo, l'effetto ristoratore del beneficio si rivela attraverso un allargamento della retribuzione di cui all'articolo 2, comma 9, della legge n. 335/95, il che comporta un ampliamento del montante individuale dei contributi, da cui, a norma dell'articolo 1, comma 6, della ripetuta legge n. 335/95, verrà tratto, a fine servizio, l'ammontare della pensione del soggetto interessato.

b) Indennità di ausiliaria

Con il disposto di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, è stata resa l'interpretazione autentica del primo e secondo comma dell'articolo 67 della legge 10 aprile 1954, n. 113, come sostituiti dalla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 44 della legge 19 maggio 1986, n. 224, recante la disciplina contabile sottesa alla determinazione dell'indennità di ausiliaria nei confronti degli Ufficiali (tralasciando le innovazioni introdotte per effetto dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, non di interesse in questa sede).

./.

– 15 –

Al n. 1) della lettera *b*), dell'anzidetta norma di interpretazione autentica, si chiarisce che nel rapporto differenziale insito nel processo di determinazione dell'emolumento in rubrica non si deve tener conto, fra l'altro, dello scatto stipendiale di cui all'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

Considerata la sostanziale analogia di quest'ultimo (concepito parimenti per i combattenti) con quello connesso all'infermità qui in disamina, si ritiene che non possa giustificarsene un approccio differenziato ai fini di cui trattasi.

D'altronde il calcolo dell'indennità di ausiliaria muove, in linea generale, dal rilevamento di emolumenti percepiti nel tempo dal pari grado in servizio, aventi carattere generalizzato, di sicura ricorrenza nel rispettivo compendio retributivo, escludendo dunque quegli elementi riconducibili alle particolari condizioni soggettive, quali, appunto, i benefici combattentistici o gli stessi scatti di cui agli articoli 117 e 120.

Pertanto, nel procedimento matematico posto a definire la misura dell'indennità di ausiliaria, non deve assumersi la posta stipendiale in discorso. Ciò, tanto nel primo termine del rapporto differenziale, costituito dalla retribuzione nel tempo dell'ipotetico pari grado in servizio con anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta all'atto del collocamento in ausiliaria (minuendo), quanto nell'altro termine, dato dal trattamento normale di quiescenza percepito dall'interessato (sottraendo).

Per ovvie ragioni equitative, a tale indirizzo occorre uniformarsi, oltreché con riguardo alla disciplina dell'indennità di ausiliaria di cui alla lettera *b*) dell'articolo 44 della legge n. 224/86, propria degli Ufficiali, anche per quella delle restanti categorie di militari, il cui referente normativo è individuabile:

- nell'articolo 46, primo comma, della legge 10 maggio 1983, n. 212, come sostituito dall'articolo 6, comma 10, della legge n. 404/90;
- nell'articolo 12, comma 1, della legge 1° febbraio 1989, n. 53, come sostituito succitato articolo 67 della legge n. 113/1954, come sostituito dall'articolo 6, comma 8, della legge n. 404/90;
- nell'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.

2) *Sospensione o riduzione*

La posta stipendiale in argomento segue le sorti dello stipendio.

./.

– 16 –

Pertanto, essa è sospesa o ridotta solo nel caso di sospensione o riduzione dello stipendio e nelle stesse misure di riduzione previste per quest'ultimo.

3) *Esclusione dalla base di calcolo di altri benefici*

Sul piano della tecnica contabile, la provvidenza di cui agli artt. 117 e 120 non costituisce base di calcolo di ulteriori poste stipendiali che, al pari di essa, si risolvono in aliquote del 2,50% dello stipendio, quali, in particolare: gli scatti gerarchici comunque previsti dalle varie disposizioni succedutesi nel tempo, ivi comprese, da ultimo, quelle di cui ai decreti legislativi 28 febbraio 2001, nn. 82 e 83; gli scatti aggiuntivi introdotti dai medesimi decreti legislativi; altri scatti di natura convenzionale attribuibili ai sensi della normativa vigente.

Quanto sopra valga, altresì, per quegli ampliamenti convenzionali finalizzati ad apportare maggiorazioni figurative della base pensionabile quali:

- i “sei scatti” di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ovvero, all’articolo 32, commi 9 e 9-*bis*, della legge 19 maggio 1986, n. 224; all’articolo 1, comma 15-*bis*, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, come sostituito dall’articolo 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231; all’articolo 1, comma 15-*quater*, del richiamato d.l. 379/87, convertito, dalla legge n. 468/87; all’articolo 32 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 e all’articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 232. Lo stesso criterio opera, inoltre, nelle ipotesi in cui la determinazione dei sei scatti sia destinata ai fini dell’indennità di buonuscita;
- le cosiddette quote di ausiliaria che riflettono gli ipotetici aumenti biennali relativi al periodo trascorso in tale posizione, ai sensi dell’articolo 69, secondo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113, come sostituito dall’articolo 44, 1° comma, lettera c), della legge 19 maggio 1986, n. 224; dell’articolo 46, 3° comma della legge 10 maggio 1983, n. 212; all’articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.

f. Reiterabilità

Si è in precedenza accennato del vincolo posto dall’articolo 118 del R.D. n. 3458/28 secondo il quale il beneficio può essere goduto una sola volta nella categoria di appartenenza.

Considerato che esso trova la sua unità di misura e di identificazione nell’istituto dello *scatto stipendiale*, il quale è stato storicamente definito quale posta contabile pari al 2,50% dello stipendio tabellare (vedasi l’articolo 1 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 19), si deve ritenere che il beneficio, nella sua piena accezione concettuale, è tale allorquando dia effettivamente luogo ad un siffatto automatismo nell’integrale misura del 2,50%.

– 18 –

La limitazione *ex art.* 118 sembra quindi riferirsi al beneficio nella sua integrale manifestazione, nel senso di non consentire il ripetersi della sua attribuzione nei confronti di coloro che ne avessero già fruito nella misura del 2,50%, conseguente ad ascrivibilità di 1^a classe (dalla 1^a alla 6^a categoria).

Di contro, va invece arguito che il riconoscimento della misura dell'1,25%, relativa ad ascrivibilità di 2^a classe (7^a o 8^a categoria), costituisca un'ipotesi di attribuzione parziale del beneficio, non essendosi realizzato appieno l'istituto dello scatto ad esso connesso.

Pertanto, qualora l'interessato dovesse incorrere in un aggravamento della precedente patologia, o comunque in una nuova infermità, sì da comportarne, anche per cumulo, il travalico nella 1^a classe di ascrivibilità (dalla 1^a alla 6^a categoria) potrà vedersi attribuita una seconda (ed ultima) posta stipendiale nella restante misura dell'1,25% dello stipendio in godimento all'atto del relativo processo verbale. In tal modo si completa il processo di conferimento dello scatto stipendiale, nella specie costituito dall'interazione di n. 2 poste dell'1,25% ciascuna.

Resta invece preclusa la possibilità di riconoscere la rimanente misura dell'1,25%, se dagli esiti del nuovo giudizio diagnostico il livello complessivo di invalidità resti circoscritto alla 2^a classe di ascrivibilità (ad. esempio nel passaggio dall'8^a alla 7^a categoria).

g. Casi particolari

Riguardano le fattispecie di coloro che siano stati collocati a riposo per effetto diretto del riconoscimento di un'infermità dipendente da causa di servizio.

Quantunque possa verificarsi una coincidenza tra la data di cessazione dal servizio per detta causa, riportata nel relativo provvedimento di stato, con quella in cui risulta avvenuto l'accertamento medico, si deve ritenere che il fatto costitutivo del diritto al beneficio in argomento, si sia comunque realizzato allorché il soggetto si trovi ancora in servizio ed abbia perciò titolo allo stipendio.

Nella risoluzione di controversie relative alla *subiecta* fattispecie, il Consiglio di Stato ha infatti ritenuto che nel giorno dell'accertamento sanitario, il soggetto va considerato, ai fini di cui trattasi, pur sempre in servizio per il fatto di essere stato convocato a visita quando egli era ancora in costanza di attività.

Nella specie, deve, pertanto, accordarsi il beneficio *ex* articolo 117 o 120, ancorché limitatamente all'ultimo giorno di servizio.

In tali termini, esso viene a ricomprendersi nell'ultimo stipendio percepito sotteso alla determinazione della base pensionabile di cui all'articolo 53 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 e della base contributiva *ex* articolo 3 D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, con

./.

– 19 –

conseguente incidenza, rispettivamente, sul calcolo della pensione e dell'indennità di buonuscita.

h. Modalità procedurali

Le modalità attuative dei sopraillustrati nuovi indirizzi amministrativi in ordine all'argomento, variano a seconda se riferite a situazioni pregresse, riguardanti cioè accertamenti di infermità dipendenti da causa di servizio (con ascrivibilità a tabella A), avvenuti in epoca antecedente alla data di emanazione della presente circolare, ovvero per le situazioni che si verificheranno di qui in avvenire.

In ogni caso la posta stipendiale in discorso va attribuita d'ufficio con apposito atto dispositivo conforme al fac-simile in allegato "C", al quale, seguirà nei casi previsti, il formale provvedimento di sanzionamento da adottarsi dai competenti Organi all'uopo individuati secondo l'ordinamento proprio di ciascuna Forza Armata.

1) Procedurale per le situazioni pregresse

Gli Uffici comunque preposti agli affari del personale, nonché quelli a cui, in relazione alla struttura organizzativa di ogni Forza Armata, fa capo la forza in congedo, procederanno a svolgere una capillare ricognizione del carteggio dei militari di proprie cure, purché compresi nelle categorie dei destinatari elencate al precedente subpara b., al fine di rinvenire eventuali processi verbali, i quali abbiano importato un riconoscimento di un'infermità dipendente da causa di servizio con ascrivibilità ad una delle categorie della tabella A, sempreché tale riconoscimento sia avvenuto in costanza di servizio, ovvero, allorquando prodottosi in posizione di congedo, ne sia seguito un richiamo in servizio con assegni dell'interessato.

Nell'opera di individuazione degli aventi titolo, i prefati Uffici potranno, altresì, riferirsi alle domande (ed alle loro eventuali reiterazioni) ivi inviate o, comunque costà detenute, soprattutto per quanto concerne il personale già collocato a riposo al quale, finora, è stato opposto, espressamente o tacitamente, diniego alla concessione del beneficio, sul presupposto (attualmente non più cogente) della mancata presentazione di detta istanza in costanza di servizio.

È, tuttavia, opportuno ribadire, alla luce degli odierni orientamenti, il carattere meramente segnalatorio di esse, le quali non rivestono alcuna *conditio sine qua non* ai fini dell'instaurazione del diritto ivi vantato, essendo questo – come più volte evidenziato – riconducibile alla mera sussistenza dell'avvenuto accertamento tecnico, mediante l'apposito Processo Verbale, di un'infermità dipendente da causa di servizio. Pertanto, l'attivazione del

./.

– 20 –

procedimento di cui trattasi dovrà comunque avvenire in modo automatico, ancorché non risulti prodotta alcuna istanza.

Nel caso vi fossero, con riguardo ad un medesimo soggetto, due o più giudizi medici, recanti valutazioni di ascrivibilità tali per cui, ai fini del riconoscimento del beneficio, siano da considerare di classe omologa⁽⁵⁾, si dovrà fare riferimento al primo cronologicamente intervenuto. Qualora fossero, invece, di classi differenti, cioè recanti taluni ascrivibilità alla 7^a od 8^a categoria, tali altri dalla 1^a alla 6^a categoria, sarà assunto, per ciascuna delle due classi, il giudizio clinico più remoto, da cui conseguirà l'attribuzione di una posta stipendiale dell'1,25% per quello espositivo della 2^a classe di ascrivibilità, nonché del restante 1,25% per quello riguardante le infermità di 1^a classe, secondo l'ipotesi descritta al precedente subpara f.

I Processi Verbali così individuati, saranno poi inviati, in copia conforme, per ciascun intestatario, al Servizio Amministrativo detentore della rispettiva *forza amministrata*, unitamente all'originale dell'eventuale istanza di questi, ovvero, allorché ne abbia prodotta più d'una, giacché reiterata nel tempo, all'intero pacchetto di esse.

Relativamente al personale già cessato dal servizio, la suddetta documentazione sarà inviata al Servizio Amministrativo dell'Ente/Reparto che in relazione agli ordinamenti di ciascuna Forza Armata ha in cure il personale militare in ausiliaria, in riserva o delle altre categoria del congedo, relativamente alla gestione degli assegni risalenti all'attività di servizio.

Ricevuto l'incartamento, il competente Servizio Amministrativo procederà alla verifica dei requisiti previsti per il conferimento della provvidenza in discorso.

Particolare attenzione dovrà riporsi sulla circostanza di un'eventuale remota attribuzione del beneficio, avvenuta secondo gli indirizzi amministrativi praticati agli albori dell'introduzione dei procedimenti di specie in ambito A.D. Si tratta, segnatamente, di quanto fu esplicitato nelle primissime disposizioni diramate sull'argomento dalle disciolte Direzioni Generali del Personale e riportate:

- nelle circolari prot. n. 762/T.E.B. del 15 giugno 1976; n. 7070/T.E.B. del 24 febbraio 1981 e n. 7111/T.E.B. del 25 novembre 1982 di Uffesercito/Sottuffesercito;
- nell'art. 7 del Foglio d'Ordini Marina n. 12 del 9 febbraio 1977;
- nella circolare prot. n. AD1/11/3/0520 del 5 luglio 1977 di Persaero.

– 21 –

- (5) Si intendono di classe omologa quei Processi Verbali recanti classificazioni di ascrivibilità a categorie (beninteso della tabella A), per le quali gli artt. 117 e 120 associano comunque la medesima misura di abbreviazione, ovvero di incremento percentuale.

Per esempio, il Processo Verbale che contenga un giudizio di ascrivibilità a categoria 8^a è da ritenersi di classe omologa a quello recante un'ascrivibilità alla 7^a categoria.

Tali disposizioni, prevedevano, fra l'altro, il riassorbimento del beneficio, al momento del conseguimento di un grado superiore (ai sensi dell'articolo 77 del R.D. 23 giugno 1930, n. 983), ovvero all'atto della maturazione di un aumento periodico dovuto all'effettivo compimento di un biennio (vedasi l'articolo 16, 4° comma, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432).

Pertanto, qualora l'attribuzione *de qua* fosse avvenuta secondo quei precetti, tenendo a mente che le concrete azioni amministrative ad essi improntate furono poste in essere a cavallo tra la fine degli anni '70 e la prima metà degli anni '80, il beneficio non potrà ora essere ulteriormente accordato, ancorché la vecchia applicazione ne abbia fatalmente comportato l'assorbimento, giacché resta comunque preminente il ricordato vincolo dell'articolo 118 del R.D. n. 3458/28, comportante la possibilità di riconoscerlo per una sola volta. Né al riguardo appare praticabile l'eventualità di ricorrere all'annullamento dei vecchi provvedimenti per riformularne di nuovi secondo gli odierni canoni. Si richiama, infatti, nel merito quanto già evidenziato dalla Sezione del Controllo della Corte dei Conti nella deliberazione n. 84/90, in ordine a fattispecie analoga, a tenore della quale il potere di autotutela dell'Amministrazione incontra un limite laddove trattasi di rimuovere provvedimenti ormai consolidati da moltissimo tempo ed in ogni caso pienamente rispondenti ai parametri di legittimità dell'epoca in cui furono adottati. Per di più, il loro eventuale annullamento implicherebbe adeguate motivazioni in punto di interesse pubblico da perseguire: circostanza che nella specie non sembra sussistere.

Resta, invece, salva la possibilità di riconoscere una restante posta dell'1,25 per cento a coloro che abbiano ottenuto un giudizio di ascrivibilità tra la 1^a e la 6^a categoria, non altrimenti valorizzato agli effetti di cui trattasi, avendo in passato beneficiato di quella originaria applicazione implicante il riassorbimento dello scatto in esame, sulla base di un'ascrivibilità alla 7^a o 8^a categoria. Ciò, in aderenza a quanto esposto nel precedente subpara f.

Svolti siffatti accertamenti e riscontrate tutte le condizioni di ammissibilità al beneficio, il Servizio Amministrativo ne disporrà l'attribuzione mediante il succitato atto dispositivo ed osservando i criteri indicati nella presente direttiva.

./.

– 22 –

Ove risulti che l'interessato fruisca (o, qualora nel frattempo collocato a riposo, abbia fruito) della posta stipendiale in discorso applicata in ossequio alle formule delineate nelle circolari emanate in materia, nell'anno 1997, dalle preesistenti Direzioni Generali del

Personale Militare⁽⁶⁾, a tenore delle quali se ne subordinava l'attribuzione alla proposizione di una specifica domanda e se ne fissava la decorrenza dalla data di questa, il beneficio dovrà essere ora conferito secondo gli odierni indirizzi. In particolare, la sua decorrenza dovrà retroagire sin dalla data del Processo Verbale, ovvero dalla prima data utile immediatamente successiva, per le ipotesi di cui al precedente subpara d., punto 2). Peraltro, se risultasse conteggiato su di una base di computo non in linea con quanto riportato al precedente subpara c., punto 1), esso dovrà essere conformemente rideterminato (specificamente per il personale provvisto, all'epoca del rilevamento, di stipendio non dirigenziale, in cui il beneficio risulti conteggiato sul mero piede di livello).

In tal senso, i precedenti atti dispositivi su cui risiede siffatto *modus operandi*, potranno essere annullati per essere adeguatamente riformulati, trattandosi verosimilmente di provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312 e, in ogni caso, non eccessivamente remoti da ritenersi consolidati ed irremovibili.

Altro scenario configurabile in sede di attuazione dei procedimenti in questione, riguarda l'avvenuta concessione del beneficio, sempre con riguardo alle direttive fin adesso osservate, in relazione ad una domanda che il soggetto abbia prodotto con riferimento ad un Processo Verbale diverso e di data successiva rispetto a quello pervenuto al Servizio Amministrativo a seguito dell'attività ricognitiva svolta dagli Uffici Personale.

In tal caso, per obiettive ragioni di affidamento riposte sull'evidente maggior importo in tal guisa risultante, il beneficio continuerà ad essere riferito al Processo Verbale segnalato dall'interessato nella rispettiva domanda, ferma la necessità di rimodularne l'attribuzione secondo gli attuali parametri (decorrenza dalla data di quel Processo Verbale e non dalla domanda e rilevamento contabile sulla scorta di tutti gli elementi richiamati al precedente subpara c., punto 1)).

Ovviamente, il Processo Verbale antecedente, quello cioè non evocato dal dipendente, non dovrà dar adito ad alcuna ulteriore attribuzione di altro scatto *ex artt.* 117 e 120.

Ciò premesso, il procedimento entra nella sostanziale fase di liquidazione delle eventuali somme arretrate.

A tal proposito si precisa che le stesse, ove non colpite da prescrizione giusta le indicazioni appresso riferite, dovranno essere

./.

– 23 –

ampliate di interessi legali e/o rivalutazione monetaria, conformemente al disposto dell'articolo 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e del relativo regolamento del Ministero del Tesoro

(6) Trattasi specificamente delle circolari delle disciolte:

- Uffesercito/Sottuffesercito, prot. n. 7/3/386/G/III-9/B del 7 luglio 1997;
- Maripers, prot. n. 530/3°/18/97/AMM del 16 luglio 1997;
- Persaereo, prot. n. AD1/11/1-2/63120 del 18 luglio 1997.

del Bilancio e della Programmazione Economica, di cui al decreto 1° settembre 1998, n. 352, di cui la scrivente ha dato notizia con circolare n. DGPM/IV/11/1/285157 del 22 dicembre 1998, tenendo, altresì, conto delle istruzioni fornite dal Dicastero del Tesoro, con circolare n. 83 del 23 dicembre 1998, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale, n. 1 del 2 gennaio 1999. Con l'occasione si rammenta che nella eventuale determinazione di interessi imputabili all'anno 2001, il relativo saggio legale da adottare è pari al 3,5 per cento, secondo la modifica apportata, a decorrere dal 1° gennaio 2001, con decreto del già Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica in data 11 dicembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 292 del 15 dicembre 2000.

La corresponsione degli emolumenti arretrati è tuttavia subordinata alla preliminare ricognizione dei periodi temporali per cui dovesse eventualmente risultare intervenuta la prescrizione quinquennale, a norma dell'articolo 2 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, come modificato dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1985, n. 428.

Occorre nel merito riporre massima attenzione a non incorrere nell'equivoco di ritenere equivalente il concetto della prescrizione delle somme arretrate con quello, più ampio, dell'estinzione del diritto al beneficio in sé. Quest'ultimo, si ribadisce, in quanto stipendio, non è soggetto ad alcun regime prescrizionale. Cosicché una volta accertate le condizioni giuridiche per il suo riconoscimento, entra, senza ulteriori indugi, nel patrimonio stipendiale dell'interessato, con i connessi riflessi indotti (pensionistici, previdenziali, assicurativi, etc.) e deve, pertanto, procedersene all'attribuzione mediante il ripetuto atto dispositivo.

Diverso aspetto è invece l'eventuale prescrizione delle singole mensilità di stipendio arretrate, il quale potrebbe, al più, comportare limitazioni in ordine alle manifestazioni monetarie pregresse, ferma la necessità di disporre la giuridica e formale assegnazione del beneficio.

L'indagine sottesa alla valutazione di un'eventuale sopravvenuta prescrizione di detti ratei assumerà a rilievo un periodo così delimitato:

./.

– 24 –

- termine iniziale (*dies a quo*): la data di decorrenza dell'attribuzione del beneficio, secondo quanto chiarito al precedente subpara d.;
- termine finale (*dies a quem*): la data della presente circolare che, allo scopo, assurge a determinazione generale ministeriale, per l'attuazione dell'iniziativa in discorso.
- termini intermedi: le date delle eventuali domande prodotte dagli interessati, debitamente assunte a protocollo dell'Ente a cui sono state indirizzate.

Al riguardo, dovrà tenersi conto sia delle istanze eventualmente contenute nell'incartamento all'uopo inviato dagli Uffici Personale ai Servizi Amministrativi sia di quelle rivolte, all'occorrenza, direttamente a questi o a qualunque altro Organismo dell'Amministrazione della Difesa. In tal caso, quest'ultimi avranno cura di farle affluire agli anzidetti Servizi Amministrativi.

Ciò posto, per meglio semplificare la linea di ragionamento da seguire, appare utile distinguere la posizione del personale che alla data della presente circolare versi in costanza di servizio da quella di coloro che risultino invece collocati a riposo.

a) *Personale in servizio*

Nell'ambito della suddetta categoria di destinatari, la questione prescrizione (dei conguagli arretrati) va ulteriormente analizzata in relazione alla presenza o meno della domanda. Occorre, pertanto, discernere le due sottoindicate fattispecie:

– Istanza presentata

Nei confronti del personale che abbia attualmente in essere lo "scatto per infermità", per effetto delle circolari emanate immediatamente prima della presente, sussiste, a monte, quantomeno la domanda che ne ha determinato la concessione, essendo, in precedenza, ritenuta necessaria per l'accesso alla provvidenza *de qua*.

Nel riattribuire ora il beneficio dalla data del Processo Verbale (o comunque dalla data indicata al precedente punto d.), tale domanda, singola o plurima, scandirà la tappa intermedia (o le tappe intermedie) nella valutazione dell'intero periodo oggetto di indagine prescrizione. In particolare si dovrà verificare l'entità di ciascuno degli intervalli di tempo compreso:

- tra la data dell'attribuzione giuridica del beneficio (coincidente di massima con l'emanazione del Processo Verbale) e quella della domanda;

./.

– 25 –

- all'occorrenza, tra la data della medesima domanda e quella di una sua seconda riproduzione e così via per le eventuali ulteriori reiterazioni, fino all'ultima cronologicamente intervenuta;
- tra l'ultima (o l'unica) domanda prodotta e la data della presente circolare.

Se tutti gli anzidetti intervalli temporali risultino inferiori a cinque anni, non vi sarà alcun rateo retributivo pregresso colpito da prescrizione.

Pertanto, i Servizi Amministrativi (ovvero i Centri all'uopo designati a norma dell'articolo 276 del R.A.U.), in sede di liquidazione degli emolumenti arretrati, opereranno la ricognizione delle differenze "dovuto/percepito", da esibire nell'apposito specchio dimostrativo, a partire dall'origine, cioè dalla data dell'attribuzione giuridica del beneficio e fino alla data della presente circolare o comunque sino a quella in cui il conguaglio sarà disposto, bonificando ovviamente i valori restituiti, mese per mese, dallo sbilanciamento del "dovuto" rispetto al "percepito", anche per effetto di un minor importo mensile precedentemente corrisposto (soprattutto nel caso in cui il beneficio fosse stato computato sul semplice importo di livello, relativamente al personale militare non dirigenziale).

Viceversa, se uno dei succitati intervalli di tempo dovesse risultare pari o superiore al quinquennio, di alcuni ratei pregressi dovrà dichiararsi l'inesigibilità.

In tale quadro, l'atto dispositivo attributivo del beneficio dovrà, pertanto, contenere un eventuale capoverso recante apposita clausola di prescrizione delle somme pregresse imputabili al periodo per la quale essa agisce.

In particolare, se dovesse risultare superiore al quinquennio il primo intervallo temporale (compreso, cioè, tra la data dell'attribuzione giuridica del beneficio e quella della prima (o unica) domanda, mentre gli altri ne restano al disotto, la prescrizione riguarderà le differenze arretrate comprese tra l'attribuzione giuridica stessa ed i cinque anni a ritroso dalla prima domanda. In sostanza, si potranno bonificare le somme relative al periodo che va dai cinque anni antecedenti a detta domanda, alla data di emanazione della presente circolare.

Se invece il superamento del quinquennio dovesse riguardare uno o più intervalli compresi tra due istanze (qualora ne fossero state prodotte più di una), si dovrà risalire all'istanza più recente che segna l'inizio di una serie di cicli temporali

– 26 –

ininterrotti ed inferiori al quinquennio, delimitati ciascuno da ulteriori successive domande o comunque, da ultimo, dalla data della presente circolare. Individuata l'istanza da cui hanno inizio tali cicli, le somme da conguagliare si riferiranno al periodo compreso tra i cinque anni ad essa antecedenti e la data di emanazione della presente direttiva. Ove fosse invece di durata pari o superiore al quinquennio l'intervallo finale, ossia quello compreso tra l'ultima domanda prodotta e la data dell'odierna circolare, a prescindere dalla durata degli altri intervalli, si potrà disporre la corresponsione degli importi arretrati a partire dai cinque anni antecedenti al giorno successivo a quest'ultima data (cioè dal 10 novembre 1996). Nella specie, restano, pertanto, prescritte le somme imputabili al periodo compreso tra l'attribuzione giuridica del beneficio e la data del 9 novembre 1996.

– Istanza non presentata

Va da sé che nel dar attuazione alle disposizioni in contesto, si realizzeranno occorrenze per le quali l'attribuzione del beneficio, essendo ora d'ufficio, non risiederà su alcuna domanda di parte.

Fermo che la carenza di un'istanza non inficia tale diritto, può d'altra parte determinare la prescrizione di eventuali somme arretrate ad esso connesse.

Orbene, se la data dell'attribuzione giuridica del beneficio ricade nel quinquennio immediatamente antecedente alla data di emanazione di questa direttiva, nessun rateo delle precedenti maggiori mensilità così risultanti potrà risultare gravato da prescrizione. Pertanto, nello specchio riepilogativo delle differenze "dovuto/percepito", la ricognizione dei singoli raffronti avverrà, *ab origine*, fin dal momento del conferimento stesso.

In caso contrario, il conguaglio dovrà limitarsi ai cinque anni immediatamente precedenti alla data di emanazione della presente, con conseguente prescrizione delle maggiori mensilità comprese tra la data dell'attribuzione giuridica del beneficio ed il giorno immediatamente precedente a quello dal quale l'erogazione può, invece, avere luogo.

b) *Personale collocato a riposo*

Ovviamente nessuna differenza concettuale si riscontra ai fini dell'accertamento del periodo bonificabile nei confronti del personale in titolo, per il quale valgono gli stessi criteri già

./.

– 27 –

illustrati per i militari in servizio. L'unica differenza risiede nel fatto che i conguagli sulla retribuzione di attività avranno termine al momento del collocamento in congedo illimitato, allorquando si è estinto il diritto allo stipendio, salvo il suo ripristino nel caso di successivo richiamo.

Inoltre, l'azione amministrativa nei rispetti di detti soggetti dovrà altresì rivolgersi a tutte le implicazioni correlate all'attribuzione del beneficio secondo le modalità enunciate nell'odierina direttiva. Il riferimento è, in particolare, agli ulteriori adempimenti che dovranno disbrigharsi in ordine al trattamento di quiescenza di detti soggetti, e, non di meno, sulle altre presta-

zioni di fine servizio, fermi i regimi di prescrizione propri di queste. Infatti, per quanto più volte accennato in precedenza, anche laddove fosse accertato l'impedimento a far luogo alla corresponsione di parte o di tutte le somme arretrate di attività, per essere le stesse cadute in prescrizione, ciò non pregiudicherà l'accesso del beneficio nel patrimonio stipendiale dell'interessato, comportando pertanto effetti indotti su tutti quegli istituti di fine rapporto la cui determinazione risulti in derivazione contabile dalla posizione stipendiale delineatasi durante il periodo di lavoro.

Ciò posto, avendo sempre a mente che i parametri sui quali si fonda la valutazione del fenomeno prescrizione sono, da un lato, il momento dell'insorgenza del diritto potenziale alle maggiori somme, individuabile all'atto del conferimento della convenuta posta, e dunque di massima dalla data del processo verbale, dall'altro, la data degli atti idonei ad interrompere la prescrizione quali le eventuali domande *medio tempore* prodotte, e la *subjecta* circolare, si passano in rassegna le ipotesi di coloro che abbiano presentato una o più istanze e di quelli che invece non le abbiano prodotte.

– Istanza presentata

Si distinguono in tale ambito le posizioni di coloro che, essendo cessati dal servizio in tempi più recenti e comunque successivamente alla ripresa dei procedimenti applicativi del beneficio in parola, abbiano presentato la propria domanda in aderenza alle direttive finora operanti. Tale domanda, se prodotta in costanza di servizio, ha verosimilmente sortito un favorevole riscontro, mediante il riconoscimento della provvidenza in parola, seppure nei termini previsti dalle disposizioni stesse.

Ferma ora la necessità di riformularne l'attribuzione secondo i nuovi indirizzi, per costoro la questione prescrizione sarà

./.

– 28 –

intesa ad appurare la possibilità di conguagliare quanto in precedenza non corrisposto, ovverosia dalla data della nuova decorrenza del beneficio (coincidente di massima con quella del processo verbale) alla data della domanda a cui, in un primo momento, secondo il precedente *modus operandi*, si ancorava il decorso dei relativi effetti economici. Ed inoltre, l'eventuale ulteriore conguaglio da quest'ultima data e fino alla cessazione dal servizio, per quanto fosse stato corrisposto in misura inferiore.

Se la data a cui viene fatta risalire la nuova attribuzione del beneficio risultasse particolarmente remota (oltre i cinque

anni da adesso), nella valutazione del problema prescrizione si dovrà tenere conto altresì di eventuali domande presentate antecedentemente a quella a cui è seguito l'accoglimento, prodotte cioè antecedentemente alle succitate direttive e, perciò stesso, rimaste senza favorevole esito. Non di meno, dette domande, unitamente a quella accolta, se collocate secondo l'appropriata cadenza temporale, hanno efficacia ai fini dell'interruzione del termine prescrizione.

In particolare, se ciascuno degli intervalli di tempo compresi tra la data di decorrenza del beneficio e la data della prima domanda nonché, ove ne ricorressero delle altre, tra questa e un'eventuale seconda domanda e così via, fino a giungere alla data della presente circolare, risultino inferiori al quinquennio la prescrizione deve ritenersi debitamente interrotta per l'intero periodo.

Viceversa, se uno o più dei suddetti intervalli di tempo dovesse eccedere i cinque anni, la data che delimita il termine finale dell'intervallo di tempo più recente superiore al quinquennio, segnerà il riferimento rispetto al quale, procedendo a ritroso di cinque anni si individuerà il periodo per cui è possibile operare il conguaglio, restando pertanto prescritte le rate di stipendio imputabile all'arco di tempo precedente.

In concreto, valgono gli stessi criteri sopra illustrati relativamente al personale in servizio che abbia prodotto istanza, con l'ovvia differenza che il periodo entro il quale va svolta la ricognizione delle somme da conguagliare ha comunque termine all'atto della cessazione dal servizio dell'interessato.

Se risultasse invece presentata la sola domanda che, sempre alla luce delle precedenti disposizioni, ha consentito il

./.

– 29 –

conferimento del beneficio, va verificata la sua datazione, successiva o meno al 9 novembre 1996 (cinque anni a ritroso dalla presente circolare).

In ipotesi affermativa, nel disporre ora la retrodatazione della particolare attribuzione stipendiale dal processo verbale, il periodo per il quale sarà possibile operare i conguagli avrà inizio dai cinque anni antecedenti alla domanda medesima, o comunque fin dalla data del giudizio dell'Organo medico se ricadente nell'ambito del quinquennio antecedente alla domanda. Ove, diversamente, l'istanza risalisse a prima del 10 novembre 1996, la bonifica dovrà in ogni caso circoscriversi da detta data e fino a quella di cessazione dal servizio.

L'altra posizione soggettiva a cui va dedicato l'approfondimento del caso è quella di coloro che pur avendo postulato la concessione del beneficio sulla base delle più volte richiamate direttive del 1997, non lo abbiano conseguito, per essere stata la loro domanda presentata in stato di quiescenza (*rectius* in costanza di congedo illimitato).

La fattispecie attiene prevalentemente (ma non necessariamente) a chi sia stato collocato a riposo da diverso tempo, specificatamente in epoca precedente all'anno 1997.

Nella specie, si tratterà di concedere il beneficio *ex novo* dalla data del relativo processo verbale, pertanto il periodo potenzialmente conguagliabile avrà inizio da detto momento e fino alla data del collocamento a riposo, salvo poi verificare se, e in che misura, risulti intervenuta la prescrizione.

A tal riguardo, non si porrà alcuna questione prescrizione qualora dall'istante iniziale di tale attribuzione e sino alla data odierna non siano decorsi oltre cinque anni.

Viceversa, se detto arco temporale fosse più ampio, occorrerà passare alla fase di verifica della domanda prodotta e di come essa si collochi, nell'ambito del periodo di riferimento i cui estremi sono, da un lato (*dies a quo*), la data del processo verbale e dall'altro (*dies a quem*) quella dell'attuale circolare.

Va da sé che se tale periodo dovesse risultare particolarmente ampio occorre che l'interessato abbia prodotto nel tempo più di un'istanza.

Pertanto, la prescrizione deve ritenersi validamente interrotta con riguardo a tutte le mensilità pregresse, laddove, dalla data di insorgenza del diritto (*dies a quo*), l'istanza sia stata debitamente presentata entro cinque anni, e, se del caso, sia stata ciclicamente reiterata ad intervalli di tempo inferiori al quinquennio fino alla data odierna.

./.

– 30 –

In pratica, analogamente a quanto illustrato per il personale in attività di servizio, ciascun segmento temporale compreso:

- tra la data di costituzione del relativo diritto e la domanda;
- tra la domanda e la sua eventuale successiva riproduzione e così via, per le ulteriori reiterazioni;
- tra l'ultima (o unica) domanda prodotta e sino alla data della presente circolare,

non dovrà risultare eccedente ad un lustro, altrimenti dovranno gravarsi di prescrizione quei ratei retributivi arretrati compresi dal conferimento giuridico del beneficio ai cinque anni antecedenti alla data demarcante il termine finale dell'intervallo risultato superiore ai cinque anni.

Ovviamente, trattandosi di personale già collocato a riposo, le mensilità pregresse, oggetto di potenziale conguaglio, risaliranno all'epoca in cui lo stesso risultava in servizio, talché, se la relativa data di cessazione sia precedente al 10 novembre 1996 e da qui l'interessato non abbia più prodotto ulteriori istanze, non si potrà far luogo alla corresponsione di somme arretrate, incorse in prescrizione.

– Istanza non presentata

Rispetto alla data odierna, sotto la quale prende avvio la presente iniziativa, si rendono in ogni caso esigibili le rate del maggior stipendio decorrenti dal 10 novembre 1996, essendo al di fuori della fascia prescrizionale di cui al richiamato articolo 2, 2° comma, del R.D.L. n. 295/39.

Il personale in congedo che sia cessato dal servizio posteriormente a tale data, il quale non abbia mai avanzato istanza intesa ad ottenere il beneficio degli artt. 117 e 120, potrà pertanto ottenere le somme arretrate conseguenti alla sua attribuzione – che deve in ogni caso aver luogo d'ufficio – a partire da data comunque non anteriore al 10 novembre 1996 (o dall'attribuzione stessa, qualora successiva) e fino all'atto del collocamento in congedo illimitato.

Resta, invece preclusa la possibilità di corrispondere arretrati, laddove la cessazione dal servizio sia avvenuta antecedentemente al 10 novembre 1996. Ciò non pregiudica, tuttavia, il diritto a che il beneficio sia comunque attribuito con apposito atto dispositivo il quale conterrà la specifica clausola di prescrizione degli emolumenti arretrati.

L'ulteriore fase procedurale da assolvere nei confronti del personale cessato dal servizio con diritto a pensione, riguarda

./.

– 31 –

l'attività connessa alla rideterminazione del rispettivo trattamento di quiescenza, ivi considerando l'incidenza del beneficio in esame, secondo quanto indicato al precedente subpara e., punto 1).

Infatti, prescindendo dai fenomeni prescrizionali delle somme arretrate, che possono averne determinato, in tutto o in parte, l'inesigibilità per quanto concerne la retribuzione di attività di servizio, rimane fermo l'obbligo giuridico per l'Amministrazione di attribuire la provvidenza in discorso, di guisa da imprimerla nel patrimonio stipendiale del dipendente, ancorché questi sia cessato dal servizio in tempi alquanto remoti.

Così disponendo, il ridetto scatto per infermità risulterà altresì esibito nell'ultimo stipendio formalmente assegnato, con i conseguenti effetti lievitativi sulla base pensionabile e, proporzionalmente, sul risultato pensionistico vero e proprio.

Per quanto concerne, invece, le eventuali implicazioni sull'indennità di buonuscita, occorrerà tenere a mente, stante il carattere *una tantum* della prestazione, dei limiti posti dal regime di prescrizione quinquennale ad essa impresso, ai sensi dell'articolo 20, 2° comma, del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032.

Pertanto, quale ne sia la causale, ogni occorrenza riliquidativa di tale indennità di fine servizio, va disposta nell'ambito dei cinque anni dalla data in cui è sorto il relativo diritto.

2) *Procedurale a regime*

Gli Uffici Personale dovranno attivarsi non appena acquisito il verbale della Commissione Medica Ospedaliera/Istituto Medico Legale che riconosce al militare l'infermità dipendente da causa di servizio, con ascrivibilità a categoria della Tabella A.

In tal senso saranno immediatamente trasmessi al competente Servizio Amministrativo che provvederà all'adozione dell'atto dispositivo previsto, nonché alla dovuta variazione sul "ruolino" retributivo mensile, di modo che nel cedolino delle competenze mensili dell'interessato risulti accesa l'apposita voce "Beneficio ex artt. 117 e 120 del R.D. n. 3458/1928".

i. Disposizione particolari per la Marina e l'Aeronautica

Nei confronti del personale militare della Marina e dell'Aeronautica per il quale vige un regime di accentramento nella formalizzazione del relativo stipendio, l'incartamento concernente l'attribuzione del beneficio *ex artt. 117 e 120*, dovrà essere trasmesso al IV Reparto – 11^a

./.

– 32 –

Divisione di questa Direzione Generale, per il susseguente sanzionamento e per l'adozione del prescritto decreto da sottoporre al controllo dell'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Difesa, se trattasi di Ufficiali, ovvero dell'atto dispositivo per il restante personale.

In particolare dovranno ivi pervenire:

- un esemplare dell'atto dispositivo con il quale l'Ente periferico ha provveduto a riconoscere la posta stipendiale in discorso;
- una copia conforme del processo verbale emesso dalla competente Commissione Medica Ospedaliera/Istituto Medico Legale;
- gli originali di tutte le istanze prodotte dall'interessato, in merito alla concessione del beneficio *de quo*.

– 33 –

1. Trascrizioni matricolari

Per il personale dell'Esercito e dell'Arma dei Carabinieri, la relativa trascrizione matricolare deve essere del seguente tenore:

“Attribuito il beneficio economico previsto dagli articoli 117 e 120 del R.D. n. 3458/1928 con decorrenza _____, nella misura annua lorda pari a lire _____ e ad euro _____”.

(Atto Dispositivo n. _____ del _____ e Processo Verbale n. _____ del _____ emesso dalla C.M.O. di _____)

Per il personale della Marina e dell'Aeronautica, la trascrizione sullo stato di servizio o foglio matricolare avverrà secondo gli usi e disposizioni di dette Forze Armate e comunque dopo l'adozione del provvedimento formale definitivo da adottarsi a cura di questa Direzione Generale.

3. DISPOSIZIONI FINALI

Tutte le precedenti disposizioni diramate in contrasto con il contenuto della presente circolare si intendono abrogate.

Gli Enti in indirizzo sono pregati di informare, con cortese sollecitudine, il personale dipendente, sensibilizzando soprattutto quello collocato in congedo, il quale non abbia finora fruito del beneficio, sul fatto che la presentazione, anche attuale, di istanze, beninteso ai fini di una mera segnalazione della rispettiva posizione, renderebbe di gran lunga più agevole l'opera di individuazione degli aventi titolo da parte degli Uffici.

Lo stesso personale dovrà inoltre essere informato che l'adozione dei connessi atti amministrativi da parte degli Enti periferici, intesi a concedere le convenute poste stipendiali, è effettuata con clausola di provvisorietà, ai sensi del disposto dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e fatti comunque salvi i successivi conguagli.

Si invitano le Direzioni di Amministrazione a diramare agli Enti della rispettiva giurisdizione le presenti disposizioni, nonché ogni altra indicazione che sarà ritenuta opportuna al fine di una tempestiva ed efficace attuazione dei procedimenti in argomento.

Firmato:

**IL DIRETTORE GENERALE
Ten. Gen. Bruno SIMEONE**